

Dall'avviso di addebito, le azioni per mantenere il DURC: versamento, richiesta rateazione, ricorso

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOZIONE

- L. 8 agosto 1995, n. 335
- L. 27 dicembre 2006, n. 296
- DL 20 marzo 2014, n. 34 conv. L. 16 maggio 2014, n. 78
- DL 7 ottobre 2020, n. 125 conv. L. 27 novembre 2020, n. 159
- DM 30 gennaio 2015
- DM 23 febbraio 2016
- Nota INL 17 ottobre 2017, n. 255
- Circ. Mlps 8 giugno 2015, n. 19
- Circ. Mlps 2 novembre 2016, n. 33
- Circ. Inps 12 luglio 2013, n. 108
- Messaggio Inps 17 luglio 2013, n. 11532
- Circ. Inps 27 marzo 2012, n. 48
- Circ. Inps 13 aprile 2012, n. 54
- Circolare Inps 12 luglio 2013, n. 108
- Messaggio Inps 5 giugno 2015, n. 45482
- Circ. Inps 26 giugno 2015, n. 126
- Messaggio Inps 6 agosto 2015, n. 5207
- Messaggio Inps 24 maggio 2016, n. 2312
- Circ. Inps 31 gennaio 2017, n. 17
- Circolare Inps 2 maggio 2017, n. 80
- Messaggio Inps 23 gennaio 2018, n. 322
- Messaggio Inps 2 luglio 2018, n. 2648
- Messaggio Inps 13 novembre 2020, n. 4271
- Circ. Inail 11 ottobre 2012, n. 54
- Circolare Inail 26 giugno 2015, n. 61
- Circ. Inail 14 dicembre 2016, n. 48

Il Durc, Documento unico di regolarità contributiva, ha la funzione di attestare i versamenti dei contributi a carico di una impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali, Inps, Inail e Cassa Edile.

Si tratta di un certificato fondamentale, soprattutto per le imprese che intendono fruire di incentivi o partecipare ad appalti pubblici, ma anche per la stipula dei contratti, stati di avanzamento lavori e liquidazioni finali, per i lavori privati soggetti al rilascio di concessioni edilizie, per le attestazioni SOA (Società Organismo di Attestazione).

Di seguito saranno trattati principi generali e modalità operative che regolano i rapporti con l'Inps, principi e modalità utili anche per la gestione dei rapporti, nei casi di verifica della regolarità contributiva, con l'Inail e le Casse edili. Inoltre, non tratteremo specificatamente del DURC richiesto dai soli datori di lavoro dipendente ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, il cosiddetto **Durc interno**, ma tratteremo delle diverse novità normative, in particolare della prassi amministrativa, introdotte a partire dalle semplificazioni contenute nel DM 30 gennaio 2015 per la gestione del **Durc On Line**.

Il Durc On Line è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, delle Casse edili.

Il Durc solitamente viene richiesto a determinati attori economici, i datori di lavoro, per accedere a particolari procedure come le gare pubbliche, l'accesso ad agevolazioni, occupazione suolo e altro ancora. Vediamo in dettaglio chi ha l'obbligo di ottenere e presentare il Durc. Sicuramente le imprese e i datori di lavoro oltre che i lavoratori autonomi.

Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità e a richiedere il Durc On Line:

- le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti;
- la Società Organismi Attestazione (SOA), di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare e attestare l'esistenza, per chi esegue lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, compresa la regolarità contributiva;
- le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma dei Crediti Commerciali che serve a certificare e tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute dalla PA per appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali.

Il Durc viene richiesto in questi casi specifici:

- per tutti gli appalti pubblici per la costruzione, ma anche appalti di servizi e forniture (ad esempio se sei una società di software e vuoi partecipare a una gara pubblica per la fornitura di programmi database per la gestione dipendenti). Negli appalti il Durc serve in diverse fasi: partecipazione, quando presenti delle autodichiarazioni, in fase di aggiudicazione appalto, nella stipula del contratto, per il pagamento delle fatture, per il collaudo e i saldi finali dei lavori;
- per la gestione di servizi e attività pubbliche, prese in gestione dagli enti pubblici (in convenzione e concessione);

- per lavori privati in ambito edilizio (quelli che richiedono il rilascio della concessione o al momento della dichiarazione di inizio attività);
- per il rilascio dell'attestazione SOA;
- per l'iscrizione all'Albo dei fornitori;
- per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere.

Quindi, a decorrere dal 1° luglio 2015, con l'entrata in vigore del DM 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. L'esito positivo della verifica di regolarità genera il **Durc On Line con validità di 120 giorni dalla richiesta.**

L'art. 7 del DM 30 gennaio 2015 provvede a definire i contenuti del Durc in caso di esito positivo della verifica di regolarità nei confronti di Inps, Inail e Casse edili (se trattasi di imprese classificate ai fini previdenziali per l'attività edile), secondo i nuovi requisiti stabiliti dal DM. Il Documento, in formato *pdf* non modificabile, denominato "*Durc On Line*", riporta i seguenti contenuti minimi:

- la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
- l'iscrizione all'Inps, all'Inail e, ove previsto, alle Casse edili;
- la dichiarazione di regolarità;
- il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.



Durc On Line

Numero Protocollo		Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
Denominazione/ragione sociale					
Codice fiscale					
Sede legale					

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Nel caso in cui al codice fiscale per il quale è richiesta la verifica risulti associato un Durc On Line in corso di validità, il sistema rinvia allo stesso documento (articolo 6, comma 3, DM 30 gennaio 2015). Il Durc On Line può essere utilizzato, entro il periodo di validità, in tutti i procedimenti in cui sia richiesto. Per tutto il medesimo periodo è inibita la possibilità di attivare una nuova interrogazione per lo stesso codice fiscale.

Regolarità Contributiva

! Per il codice fiscale indicato è già in corso l'attività di verifica da parte degli Enti. (num prot INAIL_nnnnnnn del 11/02/2021). Riceverà una PEC all'indirizzo indicato al momento dell'accesso per visualizzare ed acquisire l'esito della verifica.

Il Durc On Line è liberamente consultabile oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

La verifica è effettuata nei confronti dei soggetti ai quali è richiesto il possesso del Durc in particolare, come già riferito, il datore di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. n. 335/1995. L'art. 3, comma 1, del DM provvede a definire l'ambito oggettivo della verifica costituito dai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la medesima verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA

Data interrogazione		Pagamenti da considerare
dal	al	Data scadenza
1° gennaio	31 gennaio	Fino al 30 novembre dell'anno precedente
1° febbraio	28/29 febbraio	Fino al 31 dicembre dell'anno precedente
1° marzo	31 marzo	Fino al 31 gennaio
1° aprile	30 aprile	Fino al 28/29 febbraio
1° maggio	31 maggio	Fino al 31 marzo
1° giugno	30 giugno	Fino al 30 aprile
1° luglio	31 luglio	Fino al 31 maggio

1° agosto	31 agosto	Fino al 30 giugno
1° settembre	30 settembre	Fino al 31 luglio
1° ottobre	31 ottobre	Fino al 31 agosto
1° novembre	30 novembre	Fino al 30 settembre
1° dicembre	31 dicembre	Fino al 31 ottobre

Quindi, la verifica automatica, per quanto precede, interesserà gli archivi delle seguenti Gestioni Inps:

Gestioni Inps
Datori di lavoro con dipendenti
Committenti di co.co.co e co.co.pro.
Datori di lavoro agricolo con dipendenti
Lavoratori autonomi artigiani e commercianti
Lavoratori autonomi agricoli
Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico

La previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del DM definisce una delle condizioni di sussistenza di regolarità. In particolare, viene definito il criterio dello scostamento non grave laddove, tra le somme dovute e quelle versate, **risulti uno scostamento, appunto, pari o inferiore ad € 150,00** comprensivi di eventuali accessori di legge. La determinazione di tale valore, che dovrà essere considerato per Inps, Inail e ciascuna delle Casse edili, consente di garantire la piena uniformità della modalità di dichiarazione della sussistenza della regolarità.

In sintesi, l'iter che sarà seguito per la verifica della regolarità contributiva è il seguente:

- i soggetti abilitati attiveranno la verifica indicando nella procedura dedicata (*per l'Inps / Prestazioni e Servizi / Durc On Line*) il codice fiscale del soggetto da verificare;
- nel caso in cui gli archivi dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili non rilevino inadempienze, la procedura genererà automaticamente un Documento attestante la regolarità;
- nel caso in cui gli archivi dell'Inps rilevino irregolarità, la Sede territorialmente competente dovrà controllare immediatamente e comunque non oltre le 72 ore dalla istanza di verifica, nel rispetto di quanto richiesto dal Ministero del Lavoro, se le inadempienze segnalate sono reali o se sono l'effetto di evidenze di archivio non corrette. In questo secondo caso, la Sede territorialmente competente, forzando quanto evidenziato dalle procedure, secondo le modalità previste nella procedura adottata, attesterà la regolarità del soggetto verificato;
- nel caso in cui l'inadempienza risulti confermata, la Sede territorialmente competente nel medesimo termine, 72 ore dall'istanza di verifica, attiverà il procedimento di comunicazione dell'irregolarità, che assegna al soggetto inadempiente **almeno 15 giorni per la regolarizzazione**;
- l'eventuale regolarizzazione determinerà il rilascio dell'attestazione di regolarità, mentre la mancata regolarizzazione avrà come conseguenza la comunicazione dell'esito negativo della verifica;
- l'intero **iter di definizione dovrà necessariamente essere completato entro 30 giorni** dall'istanza di verifica.

INVITO A REGOLARIZZARE

L'impresa o il datore di lavoro con inadempienze che riceve l'invito a regolarizzare può mettersi in regola anche oltre il termine proposto dei 15 giorni, perché è possibile ottenere il rilascio del documento di regolarità contributiva, a patto che la regolarizzazione avvenga entro la fine dell'istruttoria che è stata stabilita in 30 giorni. In pratica, è possibile ottenere il Durc On Line regolarizzando la propria posizione tra il quindicesimo e il trentesimo giorno. E però opportuno che l'avvio del processo di regolarizzazione o almeno una prima interlocuzione con la sede territorialmente competente che ha segnalato le inadempienze, sia avvenuto entro il termine dei 15 giorni. Se questo non avviene, c'è il rischio che risulti l'irregolarità contributiva. In caso di mancata regolarizzazione, e comunque entro il trentesimo giorno dall'interrogazione, la risultanza negativa della verifica è comunicata, via PEC, ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

Il Documento di irregolarità denominato "Verifica regolarità contributiva", che indica la data ed il numero di protocollo identificativo della richiesta assegnato dal sistema, presenta la medesima struttura prevista per il Durc On Line e riporta l'indicazione degli importi a debito e delle irregolarità riferite a ciascuna Gestione previdenziale.

Laddove la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, l'esito di irregolarità comporterà l'obbligo dell'attivazione dell'*intervento sostitutivo* come disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e rimodulato dall'art. 31, comma 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare prot. n. 255 del 2017 ha chiarito che se, a seguito della notifica dell'invito a regolarizzare, il datore di lavoro non provvede, prima dell'esito delle verifiche di regolarità, al pagamento delle somme richieste o alla regolarizzazione delle violazioni, tale situazione determina anche la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti e oggetto di verifica ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006

Quindi, in caso di posizione irregolare del richiedete il Durc On Line, il sistema invia entro le successive 72 ore le cause dell'irregolarità che possono essere sanate così da ottenere la certificazione di regolarità.

L'invito a regolarizzare non è un documento di facile consultazione ed è sempre necessario un confronto con la Sede territorialmente competente. Potrebbe accadere che la violazione segnalata non rilevi una inadempienza ma la presenza nella denuncia mensile, l'UniEMens, di dati incongruenti. Le denunce mensili, in quanto contengono dati incongruenti, segnaleranno nella fase di verifica automatizzata per il rilascio del Durc On Line, un esito di irregolarità.

Qualora, a seguito dell'invito a regolarizzare, le anomalie evidenziate non siano sistemate nei termini assegnati, stante il comportamento omissivo dell'impresa, l'irregolarità stessa verrà confermata. Come noto, le denunce mensili, UniEMens, anomale e provvisorie riportano una *squadratura* tra la somma dei singoli elementi contributivi individuali e i dati dichiarativi *totale a debito e totale a credito* a livello aziendale. Emerge, dunque, una evidente indefinibilità della

denuncia mensile, considerata nella sua interezza, poiché il saldo non è coerente con quanto dichiarato. Di seguito un facsimile dell'invito a regolarizzare che rileva il caso appena descritto.

Invito a regolarizzare del 19/02/2021 13:47.

Oggetto: Richiesta verifica regolarità contributiva c.f. nnnnnnnnnn - datore di lavoro - Protocollo Numero INPS_nnnnnnnn. Invito a regolarizzare ai sensi dell'art.4, co, 1 del DM 30 gennaio 2015.

Si comunica che nel corso dell'attività di verifica per la definizione della richiesta in oggetto sono state rilevate irregolarità contributive indicate nel prospetto di seguito riportato.

Codice Fiscale: nnnnnnnnnn

Gestione	Posizione	Natura Omissione	Periodo	Importo Debito	Sanzioni	Totale Debito	Note
Lavoratori Dipendenti		Denuncia non presentata	7/2020	0,00	0,00	0,00	denuncia in stato provvisorio

Totale Gestione: 0,00

Per correggere una denuncia in stato provvisorio è possibile consultare il Vademecum UniEMens allegato al messaggio Inps n. 4271/2020. Una denuncia è nello stato di provvisorio quando le somme degli importi a debito e/o a credito ricostruiti sono inferiori ai rispettivi valori indicati negli elementi dichiarativi <TotaleADebito> e <TotaleACredito> presenti nei "dati di quadratura" della denuncia aziendale e tali differenze sono superiori a € 5,00. I casi più frequenti si verificano quando mancano una o più denunce individuali oppure all'interno della denuncia individuale non sono stati inseriti gli importi che invece sono stati indicati nel totale a debito e/o a credito della denuncia aziendale. Se manca una denuncia individuale è sufficiente provvedere all'invio della stessa. Se i dati di una o più denunce individuali sono errati, ma non sono criteri di univocità, è sufficiente inviare nuovamente la denuncia individuale del lavoratore con i dati esatti che andrà a sovrapporsi. Se sono errati i dati dichiarativi nella denuncia aziendale (totale a debito e/o a credito), è sufficiente inviare solo la denuncia aziendale con i dati dichiarativi corretti. La trasmissione dei flussi UniEMens può essere effettuata o con l'invio del file contenete la denuncia mensile oppure eseguendo le variazioni on line.

VERSAMENTI

Nell'invito a regolarizzare saranno inserite tutte le gestioni rilevate per il codice fiscale per il quale è stato richiesto il Durc poiché nella fase di verifica automatica verrà controllata la presenza del codice fiscale nelle diverse gestioni nell'ordine indicato nella tabella **Gestioni Inps** riportata sopra.

Invito a regolarizzare del 10/03/2021 12:21.

Oggetto: Richiesta verifica regolarità contributiva c.f. nnnnnnnnnn - datore di lavoro - Protocollo Numero INAIL_nnnnnnnn. Invito a regolarizzare ai sensi dell'art.4, co, 1 del DM 30 gennaio 2015.

Si comunica che nel corso dell'attività di verifica per la definizione della richiesta in oggetto sono state rilevate irregolarità contributive indicate nel prospetto di seguito riportato.

Codice Fiscale: nnnnnnnnnn

Gestione	Posizione	Natura Omissione	Periodo	Importo Debito	Sanzioni	Totale Debito	Note
Lavoratori Dipendenti		Inadempienza aperta	201205 - 201205	526,62	410,78	937,40	

Totale Gestione: 937,40

Codice Fiscale: nnnnnnnnnn

Gestione	Posizione	Natura Omissione	Periodo	Importo Debito	Sanzioni	Totale Debito	Note
GS Committenti	nnnn	-	4/2012	0,00	251,41	251,41	

Totale Gestione: 251,41

Gestione	Posizione	Estremi Cartella/Avviso	Anno Cartella/Avviso	Importo Debito	Sospeso	Mora	Totale Debito	Note
Gestione Adr - Committenti di co.co.co e co.co.pro.	nnnnnnnnnn	nnnnnn	2019	10843,79	0,00	0,00	10843,79	

Totale Gestione: 10843,79

Inoltre, la procedura di controllo fornirà un esito di regolarità laddove non siano rilevate evidenze di esposizioni debitorie per contributi e/o sanzioni civili. In caso contrario, le irregolarità rilevate, impedendo l'esito in tempo reale, dovranno essere gestite.

Il Decreto, al comma 2 dell'art. 3, elenca le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve essere attestata. In particolare, la regolarità contributiva si considera sussistente in caso di:

- rateizzazioni concesse dall'Inps, dall'Inail o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti della Riscossione sulla base

- delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio ingiudicato della sentenza;
- crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

Terminata la procedura di verifica automatica, qualora siano riscontrate delle irregolarità queste, per le singole Gestioni accertate, saranno evidenziate nel documento di regolarità contributiva come nel facsimile evidenziato. Per eliminare le violazioni evidenziate è possibile nei termini comunicati eseguire i versamenti seguendo le indicazioni fornite nelle "Avvertenze" dell'invito a regolarizzare.

I versamenti dovranno essere effettuati con il modello F24 specificando il codice Sede e il periodo di riferimento come segue:

- per la Gestione lavoratori dipendenti utilizzare la causale RC01;
- per la Gestione lavoratori autonomi utilizzare la codeline e le indicazioni contenute nel campo "Note";
- per la Gestione committenti utilizzare per i contributi la causale CXX/C10 e codeline composta dal CAP/Codice Comune, per le sanzioni utilizzare la causale COC e codeline 888888888888;
- per la Gestione Liberi professionisti utilizzare la causale PXX e P10 per i contributi e POC (codeline 888888888888) o POS (codeline indicata nel campo "Note") per le sanzioni;
- per la Gestione lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale) seguire le indicazioni inserite nel campo "Note";
- per la Gestione Lavoratori dipendenti in Agricoltura seguire le indicazioni inserite nel campo "Note";
- **per il versamento, relativo ai Crediti, presso l'Agente della riscossione il versamento dovrà essere effettuato presso gli sportelli dell'Agente della riscossione o mediante uno dei canali riportati nella Cartella/Avviso di Addebito.**

INTERVENTO SOSTITUTIVO

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei casi in cui le stazioni appaltanti, le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, ricevono il Documento denominato "**Verifica regolarità contributiva**" che segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Quanto precede non si applica solo ai contratti ma anche alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del Durc On Line. Occorre ricordare che la stazione appaltante, prima dell'attivazione dell'intervento sostitutivo, deve operare, sull'importo in pagamento, la ritenuta dello 0,50%. Tale somma potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Durc On Line.

Come precisato nel punto precedente, l'irregolarità attestata nei confronti dell'operatore economico, parte del contratto pubblico, comporta che il pagamento dell'importo, che avrebbe dovuto essere liquidato dalla stazione appaltante in relazione alla fase del contratto, sia effettuato a favore degli Istituti previdenziali e delle Casse edili. Inoltre, l'istituto dell'intervento sostitutivo opera non soltanto nel caso in cui il debito delle stazioni appaltanti copra interamente le irregolarità accertate ma anche qualora il medesimo debito sia in grado di soddisfare le stesse solo in parte.

In tale ultima ipotesi il pagamento nei confronti di ciascun Ente dovrà essere effettuato in proporzione alle irregolarità dell'operatore economico segnalate nel documento stesso.

A titolo esemplificativo, pertanto, se la somma dovuta dalla stazione appaltante è pari a € 5.000,00 e i crediti vantati da Inps, Inail e Cassa Edile sono, rispettivamente, di € 5.000,00, € 4.000,00, e € 1.000 (si ricorda che l'ipotesi riguarda i casi in cui le somme dovute delle stazioni appaltanti non coprono l'intero debito), si provvederà a versare all'Inps € 2.500,00 (50% del totale) all'Inail € 2.000,00 (il 40% del totale) e alla Cassa Edile € 500,00 (il 10% del totale).

Il versamento dei crediti contributivi può essere effettuato:

- tramite il modello F24;
- oppure mediante il modello F24 EP per gli enti e le amministrazioni pubbliche sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 34/E dell'11 aprile 2012 ha disposto l'integrazione della "Tabella dei codici identificativi" prevista nella sezione "Contribuente" dell'attuale modello F24, istituendo il codice "51" avente il significato "Intervento sostitutivo - art.4 del D.P.R. n. 207/2010".

Con le modifiche introdotte dalla L. n. 98/2013, la non regolarità del Durc non costituisce più una causa di impedimento per esigere il pagamento dei lavori effettuati da parte della Pubblica Amministrazione che, saldando l'irregolarità contributiva, può operare in regime regolare trattenendo dal dovuto all'azienda la quota versata per il ripristino della regolarità contributiva.

In estrema sintesi il procedimento relativo all'intervento sostitutivo si articola come segue:

- l'amministrazione procedente, acquisita la verifica negativa di regolarità nei confronti di Inps, Inail e Cassa Edile, dovrà dare una **comunicazione preventiva** all'istituto previdenziale competente, dichiarando l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore, attraverso un preavviso di pagamento e secondo le modalità previste dall'ente stesso;
- l'istituto previdenziale adito, verificata l'attualità dell'inadempienza, comunicherà all'amministrazione

precedente i dati per il pagamento con l'indicazione dell'importo da corrispondere;

- l'amministrazione procedente effettuerà il versamento dell'intervento sostitutivo - tramite il modello F24 e/o con le modalità stabilite dall'Istituto. La stazione appaltante, in tale ambito, effettuerà il pagamento non in proprio ma sostituendosi all'adempimento del contribuente. Conseguentemente, il pagamento della somma oggetto dell'intervento sostitutivo, dovrà avvenire utilizzando le medesime modalità e le stesse specifiche previste per l'adempimento contributivo da parte dell'esecutore o del subappaltatore nei confronti dell'Istituto.

COMPENSAZIONE

Con la Circ. Inps n. 126/2015 è stato evidenziato che in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti, il Durc On Line deve essere emesso. Gli Enti tenuti al rilascio del Durc, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il predetto documento con l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del Durc On Line. Il titolare dei crediti certificati dovrà comunicare gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma dei Crediti Commerciali. Tenuto conto che la verifica della regolarità a decorrere dal 1° luglio 2015 viene effettuata secondo le previsioni stabilite nel DM 30 gennaio 2015, nell'ipotesi di Durc richiesto per la verifica della autodichiarazione resa dall'interessato, stante l'obbligo generale in caso di irregolarità dell'invito alla regolarizzazione previsto dall'articolo 4 del DM, **la "Richiesta Durc" effettuata dal contribuente sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti", può avvenire anche nel corso del termine di 15 giorni assegnato con l'invito alla regolarizzazione.** Nell'ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore.

RATEAZIONE LUNGA E RATEAZIONE BREVE

Qualora il datore di lavoro, o altro soggetto per il quale è stata richiesta la certificazione di regolarità contributiva, ha debiti contributivi elevati e non ha le possibilità per pagarli in unica soluzione, l'unica via in questi casi è regolarizzare la propria posizione tramite la richiesta di dilazione che una volta ottenuta darà diritto al rilascio del Durc On Line.

Con specifico riferimento all'ipotesi di rateazioni concesse dall'Inps, dall'Inail o dalle Casse edili si sottolinea che il Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, Determinazioni n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, ha definito che l'attivazione della rateazione avviene esclusivamente in presenza del pagamento della prima delle rate complessivamente accordate entro la data indicata nel piano di ammortamento. Pertanto, da tale momento potrà essere valutata la sussistenza della rateazione concessa dall'Inps, dall'Inail o dalle Casse edili, in quanto potrà intendersi accettata la rateazione medesima.

La **rateazione amministrativa** è la modalità di pagamento in forma rateale di quanto dovuto dal contribuente per l'esposizione debitoria nei confronti delle gestioni amministrative dall'Inps a titolo di contributi e sanzioni. Per il debito da rateizzare, alla data di presentazione della domanda, non devono risultare formati avvisi di addebito e non deve essere stato attivato il recupero tramite gli agenti della riscossione o gli uffici legali dell'Inps.

La Circolare Inps 12 luglio 2013, n. 108, costituisce l'unica fonte regolatrice e di chiarimento della materia.

Allo scopo di ottenere la dilazione dei pagamenti Inps, ogni contribuente dovrà presentare una domanda nella quale vengano specificati i debiti contributivi in fase amministrativa denunciati e accertati fino alla data di presentazione della domanda stessa. L'Istituto procederà poi a concedere la rateizzazione richiesta fino ad un massimo, e non oltre, di 24 mesi.

Il **contribuente**, identificato attraverso il codice fiscale, al fine di ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, deve presentare un'unica domanda che comprenda tutti i debiti maturati nei confronti delle Gestioni amministrative dell'Inps, utilizzando i servizi online dell'Istituto. In caso contrario, la domanda deve essere **respinta**. Il contribuente può comunque proporre una nuova richiesta, questa volta completa di tutta l'esposizione debitoria ripartita per ciascuna gestione. È possibile rateizzare tutti i debiti per omissione o evasione, compresi quelli per ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. Non possono essere inclusi debiti che si sono determinati nel corso di una precedente dilazione. All'interno della domanda dovranno essere contenuti:

- l'ammontare dell'**importo dei debiti maturati**;
- l'ammontare dell'**importo complessivo dei debiti da rateizzare**;
- l'ammontare dell'**importo ripartito per ogni Gestione amministrativa** coinvolta nella dilazione.

Il prolungamento delle rateazioni fino a 36 mesi è autorizzato dagli organi di governo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il prolungamento fino a 60 mesi è disposto con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La domanda comporta la rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sull'esistenza e sull'azionabilità del credito nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile. Il contribuente si impegna a effettuare il versamento della prima delle rate accordate o di quelle scadute e delle successive rate uguali e consecutive nel numero e nella misura indicati nel piano di ammortamento emesso dalla sede territorialmente competente accertati i requisiti del richiedente. Il suddetto piano conterrà **la data, il numero e l'ammontare delle rate** accordate, nonché gli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione.

Oltre al regolare versamento delle rate accordate è richiesta la correttezza nell'adempimento della contribuzione mensile o periodica a partire dalla data di presentazione della domanda. Il mancato pagamento di due rate mensili consecutive comporta la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca. Il requisito di **correttezza** può essere mantenuto presentando la domanda per accedere a un piano di **rateazione breve** per un periodo di tre mesi, nel caso di datori di lavoro e committenti. La durata può essere di massimo sei rate. Devono essere regolarmente versate sia le rate accordate con la rateazione principale sia quelle concesse con il piano di rateazione breve.

Diversamente, le dilazioni saranno entrambe revocate e il credito residuo inserito in avviso di addebito e consegnato all'agente della riscossione per il recupero.

*Ricordiamo che la sanzione civile, art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388, per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, in ragione d'anno, è pari al **tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti**; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.*

*Mentre la misura degli interessi di dilazione e differimento "A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata **in 6 punti** la maggiorazione di cui all'art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni".*

La formula da utilizzare per il calcolo delle sanzioni è analoga a quella dell'interesse semplice:

$$\text{sanzioni} = (\text{contributi} \times \text{tasso} \times \text{giorni}) / 36.500$$

Con la seguente formula si determinano i giorni necessari al raggiungimento del tetto, 40% per l'omissione oltre i quali si dovranno applicare i soli interessi di mora:

$$\text{giorni} = (36.500 \times \text{tetto}) / (\text{contributi} \times \text{tasso})$$

ANNULLAMENTO

L'Inps, di fronte ad elementi certi che confermino l'errore commesso dall'Istituto potrà accogliere eventuali richieste di annullamento di una dichiarazione di irregolarità ovvero della "verifica della regolarità contributiva" già emessa. La funzione di annullamento in autotutela consente di riproporre immediatamente una nuova richiesta. L'annullamento del Documento può riguardare il Durc On Line o la Verifica regolarità contributiva prodotto dal sistema Durc On Line.

RICORSO AMMINISTRATIVO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta ad interpello del 31 luglio 2009, n. 64, ha affrontato la problematica delle ricadute sul rilascio della certificazione di regolarità decorso il termine per la decisione dei ricorsi proposti in via amministrativa, avverso provvedimenti concernenti pretese contributive da parte degli Enti previdenziali ovvero violazioni considerate ostative al rilascio ai sensi della normativa di riferimento.

Il Dicastero ha evidenziato come, decorsi i termini espressamente previsti per la decisione dei ricorsi, si forma il cosiddetto silenzio-rigetto dell'Amministrazione, che equivale a tutti gli effetti ad una decisione esplicita di diniego. Pertanto, superato il termine assegnato per la decisione, il ricorso deve intendersi respinto e non è possibile il rilascio della certificazione di regolarità, salvo che venga tempestivamente proposto un ricorso in via giudiziaria.

L'Inail, con nota 17 settembre 2009, n. 8523 ha recepito quanto affermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, confermando che, spirato il termine di 180 giorni previsto dall'art. 5 del D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314, per la decisione dei ricorsi in materia tariffaria intentati al Consiglio di Amministrazione dell'Inail, senza che al ricorrente sia stata comunicata la relativa decisione, il ricorso deve intendersi respinto, e le Sedi territoriali sono impossibilitate a certificare la regolarità contributiva dell'impresa.

Quindi, l'attestazione della regolarità contributiva in tali situazioni è condizionata alla pendenza di un ricorso giudiziario. L'interpretazione offerta tende ad aumentare il contenzioso giudiziario, in quanto solo il ricorso a tale via non impedisce il rilascio del Durc On Line.

Differentemente l'obiettivo da perseguire dovrebbe essere quello di una semplificazione, sia normativa che operativa, per consentire la massima velocità nell'emissione del Durc On Line da parte dell'Inps, nonché per mettere in condizione le imprese di operare in maniera agile, all'interno di regole certe e trasparenti.

Con nota 18 giugno 2010, n. 10849, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è tornato sulla risposta ad interpello del 31 luglio 2009, n. 64, fornendo importanti chiarimenti sulla questione della possibile attestazione della regolarità contributiva dell'impresa una volta spirato il termine di legge per la decisione. I chiarimenti interessano solo per i profili concernenti l'Inps.

Infatti, è stato chiarito come l'Inps, nel regolamentare i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti assunti, attribuisce rilevanza al termine assegnato dal legislatore per la decisione del ricorso ai soli effetti della procedibilità del contenzioso giudiziario, mentre non riconosce alcun significato all'inutile decorso del termine sul piano dell'esito del ricorso. In altre parole, la scadenza del termine assegnato per la decisione del ricorso non equivale al rigetto, essendo consentito agli organi preposti di esaminare il ricorso anche oltre il termine per il silenzio-rigetto. Quindi, l'Istituto potrà certificare la regolarità contributiva, e quindi rilasciare il Durc On Line per i profili di propria pertinenza, anche oltre la scadenza del termine fissato per legge e comunque fino all'emanazione del provvedimento formale di decisione da parte dell'Organo competente investito della questione.

DPA E VERA

La semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva così come prevista dal DM 30 gennaio 2015 non è affatto una procedura semplice, forse più agevole rispetto al DM 24 ottobre 2007, ma sempre collegata, seppur in tempo reale, alle alchimie delle procedure informatiche dell'Istituto in costante aggiornamento stante l'evoluzione inarrestabile delle competenze dell'Istituto e della normativa nelle materie previdenziali e assistenziali. È opportuno monitorare sempre l'emissione delle note di rettifica e utilizzare tutti gli strumenti, almeno quelli disponibili, per una preventiva verifica della regolarità contributiva.

È utile ricordare le due procedure che l'Istituto ha voluto realizzare per rispondere alle esigenze delle imprese soggette alla costante verifica della regolarità contributiva: DPA e Vera.

La procedura DPA (Dichiarazione preventiva di agevolazione), all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", consente di effettuare la verifica preventiva della regolarità contributiva in modo da poter fruire dei benefici normativi e contributivi. Sarà quindi possibile per il datore di lavoro conoscere in anticipo se è in regola e rispetta tutti i requisiti per accedere ad un'agevolazione. La verifica consente attraverso il numero di matricola aziendale e il numero di mensilità per le quali si intende usufruire delle agevolazioni di controllare in automatico ogni mese richiesto utilizzando gli stessi controlli per il rilascio del Durc On Line.

Più rilevante è la procedura VERA (Verifica Regolarità Aziendale) almeno per gli argomenti qui trattati con la quale sarà possibile, al momento sembrerebbe ancora in una fase sperimentale, avere la sicurezza della regolarità contributiva, in quanto lo strumento rileva le irregolarità presenti anche se è in corso la validità del documento Durc On Line. In pratica, le aziende conosceranno in anticipo la propria regolarità contributiva, quindi prima della scadenza del Durc On Line.

Si accederà alla piattaforma e si potranno visualizzare in un unico ambiente tutte le posizioni debitorie del contribuente, senza la divisione per gestioni. VERA, terminerà la fase della consultazione offrendo il quadro della situazione debitoria con le stesse modalità utilizzate dalla procedura per il rilascio del Durc On Line, senza il filtro dei due mesi antecedenti alla richiesta e senza il limite minimo di € 150,00.